



I temi su cui la psicologia e il diritto hanno occasione di confrontarsi sono sempre più numerosi, sono ormai "storici", altri rappresentano una nuova e stimolante sfida. Il sistema giudiziario sempre con maggior frequenza si rivolge ad esperti delle scienze del comportamento per ottenere risposte a quesiti che coinvolgono la disciplina psicologica al fine di "spiegare" la natura dell'azione deviante in relazione al soggetto e all'ambiente.

Proprio per dare uno spazio di discussione e di formazione a questo pensiero il Progetto "Com-munitas" vuole creare una rete per l'umanizzazione degli interventi in ambito socio-giuridico nell'ottica del diritto.

Obiettivo del corso è formare Volontari Psicologi o laureandi in psicologia, per promuovere la cultura del supporto psicologico e del volontariato tecnico come elementi fondamentali per migliorare il benessere della comunità prestando particolare aiuto alle persone senza fissa dimora e alle persone "povere".

# Modulo 1: Aspetti psico-giuridici

1	Psicologia e diritto: la multi professionalità come garanzia dei diritti. Aspetti di etica e di deontologia professionale	Germano Bellussi - avvocato, psicoanalista, criminologo Pierluigi Policastro - consigliere Ordine psicologi Veneto, Vicepresidente SIPAP	11 maggio
2	Le nuove frontiere della mediazione di fronte al Dlgs. 28 del 4.3.2010	Rowena Pintus - avvocato	19 maggio
3	Psicologia delle condotte violente e devianti. L'azione deviante comunicativa	Laura Baccaro - psicologa, criminologa	26 maggio
4	Le esperienze di Sportello e di Mediazione in Italia e a Padova e di Mediazione sociale in Inghilterra	Claudio Gramaglia - psicologo di Martini Associati Micaela Messina - avvocato	9 giugno
5	Problematiche psico-sociali, legali, civili o penali delle persone senza fissa dimora	Claudio Gramaglia - psicologo di Martini Associati Cesare Vanzetti - avvocato	16 giugno



# LA MEDIAZIONE CIVILE/COMMERCIALE

Avv. Rowena Pintus

NON APRITE QUELLA PRATICA

## EMERGENZA GIUSTIZIA

OLTRE 5.600.000 DI CAUSE PENDENTI SOLO IN MATERIA CIVILE

DURATA MEDIA DEI PROCESSI 12 ANNI

ITALIA AL 156° POSTO NELLA CLASSIFICA MONDIALE SULLA DURATA DEI PROCESSI (RAPPORTO DOING BUSINESS 2010)

INVESTIMENTI MINIMI DEGLI INVESTITORI INTERNAZIONALI IN ITALIA

RECUPERO CREDITI (GIORNI): ITALIA 1.210, SPAGNA 515, INGHILTERRA 399, GERMANIA 394, FRANCIA 331, USA 300

COSTO ANNUO GIUSTIZIA (IN MILIARDI DI €): ITALIA 4,088 FRANCIA 3,350, SPAGNA 2,983, OLANDA 1,613

## PROCEDURE GIURISDIZIONALI

TROPPE

TROPPO COSTOSE

TROPPO LUNGHE

## ADR

Alternative Dispute Resolution

Procedimenti complementari utili per la soddisfazione degli interessi delle parti senza adire i Tribunali

GIUSTIZIA REALE → INTERESSI

GIUSTIZIA FORMALE → DIRITTO

## UN PO' DI STORIA SULLA CONCILIAZIONE

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordino delle Camere di commercio): vengono costituite commissioni di conciliazione fra imprenditori e fra imprenditori e consumatori;

Legge 18 giugno 1998 (subfornitura): è obbligatorio il tentativo di conciliazione;

D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: vengono disciplinati in modo organico l'arbitrato commerciale ed il tentativo di conciliazione;

D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: attuazione della direttiva 2008/52/ce

## CARATTERISTICHE COMUNI

Volontarietà

Presenza del terzo neutrale privo di potere decisorio

Riservatezza (o confidenzialità)

Natura privatistica

Informalità della procedura

## LA DIRETTIVA 2008/52/CE

L'organogiurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

E' impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

## LA DIRETTIVA 2008/52/CE

la conciliazione stragiudiziale è un sistema di risoluzione delle controversie volontario attraverso il quale due o più soggetti in lite cercano di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia.

il tentativo viene condotto con l'ausilio di un terzo imparziale (il conciliatore) con il compito di assistere le parti nella negoziazione facilitando il raggiungimento di un accordo.

gli stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

tranne specifiche e limitate ipotesi, gli stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o arbitrato, riguardo alle informazioni risultanti dalla mediazione.

## PERCHE' MEDIAZIONE?



Procedura stragiudiziale ed informale di risoluzione dei conflitti in cui un terzo, il mediatore, neutrale, imparziale, indipendente e competente, assiste le parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente.

## TIPI DI MEDIAZIONE

- ⊙ **Facoltativa:** quando le parti liberamente decidono di accedervi
- ⊙ **Obbligatoria:** espressamente prevista dalla legge o da una fonte contrattuale
- ⊙ **Delegata:** attivata su impulso del giudice
- ⊙ **Facilitativa:** il mediatore tenta semplicemente di far comunicare le parti facendo emergere i reali interessi delle stesse
- ⊙ **Valutativa o aggiudicativa:** il mediatore può proporre una forma di accordo, seppure non vincolante, sul quale le parti devono prendere posizione

## DIFFERENZE CON ALTRI ISTITUTI

	TERZO	SI CHIUDE CON	EFFICACIA
ARBITRATO	SI	LODO	SENTENZA (RIT) CONTRATTO (IRRIT)
MEDIAZIONE	SI	VERBALE	SENTENZA
TRANSAZIONE	NO	CONTRATTO	CONTRATTO



- ### I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
- volontaria
  - rapida
  - economica
  - non avversariale
  - facilitativa (poi valutativa)
  - semplice e informale
  - riservata
  - efficace

- ### I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE PER LE IMPRESE
- contenere i costi ed i tempi di gestione delle controversie
  - raggiungere un accordo soddisfacente
  - poter proseguire i rapporti commerciali con clienti e fornitori superando le difficoltà di un momento critico
  - salvaguardare la propria immagine all'esterno grazie alla riservatezza

- ### I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE PER I CONSUMATORI
- incontrare l'altra parte faccia a faccia in un ambiente informale
  - risparmiare tempo e denaro
  - soddisfare i propri interessi concreti

## I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE PER GLI AVVOCATI

- consigliare al proprio cliente una soluzione rapida ed efficace
- dare una risposta agli effettivi interessi del cliente
- fidelizzare il proprio cliente nel lungo termine (il cliente soddisfatto ritorna!)
- acquisire nuovi clienti (il cliente soddisfatto fa una buona pubblicità!)

## DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (delega: art. 60 legge n. 69/2009)

- in vigore dal 20/03/2010
- 12 mesi per la condizione di procedibilità
- stile: mediazione facilitativa ma con possibilità di proposta di conciliazione
- definizioni

## DEFINIZIONI (ART. 1)

- mediazione
- mediatore
- conciliazione
- organismo
- registro

## MEDIAZIONE



attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa

## CHEK-LIST DEL MEDIATORE

COMPRENDE TUTTI I PUNTI CHE IL MEDIATORE DEVE SCOPRIRE, OVVERO:

- 1) POSIZIONI DI PRINCIPIO DI X E DI Y
- 2) INTERESSI E BISOGNI DI X E DI Y
- 3) ALTERNATIVA CHE X PUÒ SODDISFARE SENZA Y
- 4) PUNTI FORTI E DEBOLI DI X E DI Y ANCHE RISPETTO ALLE POSSIBILI ALTERNATIVE
- 5) REFERENTI DI CUI X ED Y DEVONO TENER CONTO
- 6) QUESTIONI EMOZIONALI PER X E PER Y E LE LORO RELAZIONI
- 7) PARAMETRI OGGETTIVI E STANDARD UTILIZZABILI, VALIDI PER LE PARTI E PER I LORO REFERENTI
- 8) VERIFICA DELLA COMPrensIONE
- 9) OPZIONI/ ALTERNATIVE CONGIUNTE
- 10) SPECIFICHE DELL'ACCORDO

## MEDIATORE

- **NON È UN GIUDICE:** non giudica, non formula un giudizio
- **È NEUTRALE:** non ha un interesse diretto all'esito della procedura di conciliazione
- **È IMPARZIALE:** non favorisce una parte piuttosto dell'altra
- **È INDIPENDENTE:** non ha legami oggettivi o soggettivi con le parti
- **È COMPETENTE:** dotato di conoscenze necessarie per affrontare la controversia e la procedura
- **FACILITA SOLUZIONI CREATIVE:** aiuta le parti nel dialogo e nella soddisfazione dei rispettivi interessi
- **FORMULA UNA PROPOSTA:** se richiesto dalle parti o se sussistono i presupposti per formularla



MEDIAZIONE FACILITATIVA		MEDIAZIONE VALUTATIVA
<p><b>IL MEDIATORE</b></p> <p>facilita la riapertura dei canali di comunicazione tra le parti. Ha il controllo della procedura</p>		<p><b>IL MEDIATORE</b></p> <p>suggerisce soluzioni alle parti, ovvero formula una proposta conciliativa. Ha il controllo della procedura</p>

**IL PROBLEMA**

MAMMA!!!!MAMMA!!  
VOGLIO L'ARANCIA!!!!!!

due gemelline con la stessa posizione:  
"entrambe vogliono l'arancia"

**LA MAMMA: L'ARBITRO**

MMMM...

C'E' SOLO UN'ARANCIA !  
DIVIDETE LA A META' !!!!

MMMM...

SODDISFAZIONE 50%

**PERCHÈ LE GEMELLINE NON SONO INTERAMENTE SODDISFATTE?**

MA PERCHÈ VOLETE ENTRAMBE L'ARANCIA??

IO VOLEVO FARE LA SCORZA CANDITA!!!!!!

IO VOLEVO FARE UNA BELLA SPREMITA!!!!!!

**LA NONNA: IL MEDIATORE**

SIIIIII!!!!  
A ME LA POLPA!!

ALLORA POTRESTE DIVIDERE L'ARANCIA COSÌ:  
AD UNA LA SCORZA ALL'ALTRA LA POLPA

SIIIIII!!!!  
A ME LA SCORZA!!

SODDISFAZIONE 100 %

**COS'E' DUNQUE LA MEDIAZIONE?**

La mediazione è una procedura attraverso la quale il mediatore si limita a **FACILITARE** la comunicazione tra le parti affinché esse stesse trovino una soluzione soddisfacente.

Il mediatore si limita ad **AGEVOLARE** le parti in modo che le stesse raggiungano **AUTONOMAMENTE** un accordo

## **PERICOLI NEL VALUTARE**

POSSIBILITÀ DI SBAGLIARE  
SOSPETTO DI COLLISIONE/IMPARZIALITÀ  
PERDITA DI "PRESTIGIO" PER UNA PARTE  
ALLONTANAMENTO AVVOCATO-CLIENTE  
PERDITA DI CONTROLLO DELLE PARTI  
RITORNO AL CONCETTO DI "VITTORIA"  
CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI  
ACCORDO FINALE PIÙ DEBOLE

## **ESEMPI SULLA PERCEZIONE**



## **CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE (art. 2)**

- chiunque può accedere alla mediazione
- ambito civile e commerciale
- diritti disponibili

## **DISCIPLINA APPLICABILE E FORMA DEGLI ATTI (ART. 3)**

- si applica il regolamento dell'organismo a cui ci si rivolge
- riservatezza
- modalità di nomina (imparzialità e idoneità)
- possibilità di mediazione telematica

## **ACCESSO ALLA MEDIAZIONE (ART. 4)**

- domanda: deposito istanza presso un organismo
- competenza temporale: in caso di più domande
- contenuto dell'istanza: organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa
- possibilità di mediazione telematica: pec



### CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALL'AVVOCATO (ART. 4)

- All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato deve informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 e 20 (atti esenti dall'imposta di registro se inferiori ad € 50.000,00; credito d'imposta in caso di riuscita della mediazione).
- In mancanza, il contratto tra avvocato e cliente è annullabile.
- In caso di mancata allegazione della dichiarazione, il giudice informa la parte della possibilità di esperire il procedimento di mediazione.

### DOMANDA DI MEDIAZIONE (ART. 4)

- Deve indicare: organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa, analogamente a quanto previsto dall'art. 163, 4° comma c.p.c.
- Non è né un atto di citazione, né un ricorso, quindi non si formulano domande né si indicano precedenti giurisprudenziali
- Non sono richieste "sacralità" particolari, ma può essere inoltrata all'Organismo anche per raccomandata, fax o email
- Sarà comunque opportuno prendere visione del modello previsto dall'Organismo che potrebbe contenere l'accettazione espressa al regolamento procedurale, al codice etico ed alla designazione dei mediatori

### EFFETTI DELLA DOMANDA (ART. 4)

La comunicazione alle altre parti:

- produce sulla prescrizione, gli effetti interruttivi della domanda giudiziale
- impedisce la decadenza una sola volta
- in caso di mediazione negativa, inizia a decorrere un nuovo termine di decadenza entro cui dovrà essere promossa l'azione giudiziale

LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE NON PRECLUDE NÉ LA TRASCRIZIONE DI ATTI GIUDIZIALI, NÉ L'INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTI D'URGENZA O CAUTELARI.

### CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E RAPPORTI CON IL PROCESSO (ART. 5)

LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA NELLE SEGUENTI MATERIE:

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con ogni altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

- Per tali materie la mediazione è condizione di procedibilità del successivo giudizio di merito. (improcedibilità relativa)

- Se non viene esperita:
  - deve essere **eccepita dal convenuto alla prima udienza**;
  - deve essere **rilevata d'ufficio dal giudice**, il quale:
    - a) se la mediazione è già cominciata, fissa nuova udienza al termine dei 4 mesi dall'inizio della mediazione;
    - b) se la mediazione non è cominciata, fissa nuova udienza dopo i 4 mesi, ed assegna alle parti termine di 15 giorni per promuovere il procedimento

### NON DEVE ESSERE ESPERITA

- Dec. Ing. sino alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione
- Negli sfratti sino al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.
- Nei possessori sino ai provvedimenti ex art. 703 c.p.c.
- Nei procedimenti di cognizione relativi all'esecuzione forzata
- Nei procedimenti in camera di consiglio
- Nell'azione civile esercitata nel processo penale

### DURATA (ART. 6)

- non superiore a 4 mesi
- dalla data del deposito della domanda

### EFFETTI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO (ART. 7)

- durata e rinvio (art. 5, c. 1) non si computano

### PROCEDIMENTO (ART. 8)

- nomina mediatore e fissazione 1° incontro
- comunicazione all'altra parte
- 1 o più mediatori ausiliari ed esperti
- procedimento senza formalità
- accordo amichevole
- effetti della mancata partecipazione

### DOVERE DI RISERVATEZZA (ART. 9)

- riservatezza esterna e riservatezza interna

### INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE (ART. 10)

- dichiarazioni e informazioni non in giudizio
- non è ammessa prova testimoniale
- il mediatore non può essere tenuto a deporre

### Procedimento

Domanda di mediazione

Deposito domanda presso l'organismo

- 1) inizio termine di 4 mesi per il completamento del procedimento
- 2) designazione mediatore
- 3) comunicazione alle parti data primo incontro (entro 15 giorni)
- 4) interruzione prescrizione e decadenza


Primo incontro

- Presso la sede dell'organismo  
- Senza formalità  
- Secondo il regolamento dell'organismo

### CONCILIAZIONE (ART. 11)



### CONCILIAZIONE (ART. 11)



## PROPOSTA

- Art. 11 co. 1 D. Lgs stabilisce la facoltà del mediatore di fare una proposta
- Proposta obbligatoria su concorde istanza delle parti
- La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento
- Il D.M. (art. 7, 2° co.) prevede che la proposta possa essere formulata da un "nuovo" mediatore che non abbia seguito il procedimento, così da garantire la segretezza
- Il regolamento dell'Organismo può prevedere che la proposta venga formulata solo se vi sia il consenso di entrambe le parti e solo se il mediatore abbia tutti gli strumenti ed i dati necessari (es. perizia)

## EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE (ART.12)

- verbale omologato su istanza di parte
- titolo esecutivo

## SPESE PROCESSUALI (ART.13)

- se la proposta è uguale alla sentenza: ripetizione esclusa
- anche se la proposta non è uguale alla sentenza

## EFFETTI DELLA PROPOSTA SULLE SPESE PROCESSUALI



## SPESE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino ad € 1.000	€ 65
Da € 1.001 ad € 5.000	Da € 66 ad € 130
Da € 5.001 ad € 10.000	Da € 131 ad € 240
Da € 10.001 ad € 25.000	Da € 241 ad € 360
Da € 25.001 ad € 50.000	Da € 361 ad € 600
Da € 50.001 ad € 250.000	Da € 601 ad € 1.000
Da € 250.001 ad € 500.000	Da € 1.001 ad € 2.000
Da € 500.001 ad € 2.500.000	Da € 2.001 ad € 3.800
Da € 2.500.001 ad € 5.000.000	Da € 3.801 ad € 5.200
Oltre € 5.000.001	Da € 5.201 ad € 9.200

## AUMENTI O DIMINUZIONI

- Può essere aumentato sino ad 1/5 per la particolare complessità dell'affare
- Deve essere aumentato sino ad 1/5 in caso di successo della mediazione
- Deve essere aumentato sino ad 1/5 in caso di formulazione della proposta
- Deve essere ridotto di 1/3 nelle materie in cui la mediazione sia obbligatoria
- Deve essere ridotto di 1/3 in caso di "contumacia" dei "convenuti"

#### OBBLIGHI DEL MEDIATORE (ART 14)

- ◉ indipendenza ed imparzialità
- ◉ proposta nel rispetto di O.P. e di N.I.
- ◉ rispettare le richieste dell'organismo
- ◉ sostituibile su istanza di parte

#### MEDIAZIONE NELL'AZIONE DI CLASSE (ART.15)

#### ORGANISMI DI MEDIAZIONE E REGISTRO. ELENCO DEI FORMATORI (ART 16)

- ◉ enti pubblici e privati, che diano garanzie
- ◉ registro disciplinato con appositi D.M.
- ◉ regolamento e codice etico
- ◉ elenco dei formatori per la mediazione
- ◉ qualificazione professionale dei mediatori

#### RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E INDENNITA' (ART 17)

- ◉ agevolazioni fiscali
- ◉ esenzione imposta di bollo, tassa o diritto
- ◉ esenzione imposta di registro € 50.000,00
- ◉ maggiorazione del 25% in caso di successo
- ◉ patrocinio a spese dello Stato

#### ORGANISMI PRESSO I TRIBUNALI (ART 18)

#### ORGANISMI PRESSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E PRESSO LE CCIAA (ART 19)

- ◉ iscrizione a semplice domanda
- ◉ materie riservate

#### CREDITO D'IMPOSTA (ART 20)

- ◉ in caso di successo, fino a 500,00 euro
- ◉ in caso di insuccesso, fino a 250,00 euro
- ◉ credito d'imposta comunicato dal Ministero
- ◉ non è rimborsabile

#### INFORMAZIONI AL PUBBLICO (ART 21)

- ◉ da parte del Ministero della giustizia
- ◉ in particolare via internet

#### OBBLIGO DI SEGNALAZIONE RICICLAGGIO E TERRORISMO (ART 22)

### **ABROGAZIONI (ART 23)**

- art. 38, 39 e 40 d.lgs. 5/2003
- i rinvii di legge si intendono riferiti al d.l. n. 28/2010

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (ART 24)**

- le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, sono efficaci decorsi 12 mesi e si applicano ai processi iniziati successivamente

**GRAZIE PER LA CORTESE  
ATTENZIONE!!**